

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO – MODIFICA E AMPLIAMENTO ZONE INTERESSATE AI BENEFICI ECONOMICI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'atto di C.C. n. 71 del 23.04.2004 dichiarato immediatamente eseguibile con il quale veniva approvato il Regolamento per la concessione di contributi economici a sostegno delle piccole imprese dell'artigianato e del commercio;

PRESO ATTO che il regolamento in questione prevede la concessione di contributi alle imprese commerciali ed artigianali per l'acquisto di beni strumentali d'investimento da destinare all'avvio di nuove attività o alla razionalizzazione e/o al potenziamento di quelle esistenti;

DATO ATTO che nel primo anno di applicazione del sostegno finanziario è stata presentata una sola richiesta di contributi per interventi da effettuare, mentre sono pervenute richieste per interventi realizzati nel corso dell'anno 2004 in data antecedente all'approvazione del regolamento in questione, ovvero richieste per interventi effettuati in data precedente alla presentazione della domanda;

TENUTO CONTO che le associazioni di categoria nella riunione del 03.03.05 hanno chiesto di dare la possibilità alle imprese di poter presentare istanza di contributo anche dopo la conclusione dell'intervento entro il termine di 4 mesi dalle fine degli acquisti o dei lavori, e hanno proposto altresì di ampliare la zona del territorio comunale da ammettere a contributo, tenendo comunque conto che i vantaggi economici non possono essere estesi a tutto il territorio del comune in quanto le limitate risorse verrebbero disperse e non si raggiungerebbe più l'obiettivo di valorizzare il centro storico o comunque una zona ben definita della città;

PRESO ATTO che dalla lettura del regolamento vigente non risulta alcun divieto di presentare istanze da parte delle imprese per interventi realizzati prima della presentazione della domanda stessa, tranne che all'art. 9 lett. b del medesimo regolamento il quale stabilisce che al rendiconto siano allegare fatture quietanzate dei beni acquistati, "con data successiva alla presentazione della domanda";

RITENUTO nell'obbiettivo di agevolare le nuove imprese ovvero le imprese esistenti che effettuano investimenti volti all'avvio ovvero all'ammodernamento delle rispettive sedi aziendali di dover provvedere alla modifica del regolamento, nel senso che le istanze possono essere accolte anche se i lavori e gli acquisti siano già stati effettuati, purché la relativa domanda di accesso ai contributi pervenga nel termine di giorni 120 dalla fine degli acquisti o dei lavori, dando atto che tali istanze cosiddette "ritardatarie" possono unicamente attingere al fondo relativo all'esercizio finanziario in cui è stato realizzato l'intervento;

DATO ATTO che il criterio di ammissione all'assegnazione del contributo economico rimane quello dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e che i fondi a disposizione sono quelli previsti per l'esercizio finanziario in cui sono stati effettuati le opere e/o gli acquisti e che pertanto i soggetti che presentano le istanze dopo la conclusione dei lavori si potrebbero trovare in una posizione di graduatoria meno favorevole rispetto a chi abbia presentato istanza prima di realizzare gli interventi e li abbia eseguiti nel rispetto dei termini di cui all'art. 7 del regolamento;

DATO ATTO pertanto che all'art. 6 - ammissione all'assegnazione dei contributi- viene aggiunto quanto segue:

“possono essere ammesse a contributo anche imprese che abbiano già realizzato interventi di cui all'art. 4, purché la domanda venga presentata nel termine di giorni 120 dalla fine degli acquisti e/o dei lavori (fanno fede per gli acquisti le bolle di consegna delle attrezzature e/o degli arredi, per i lavori il certificato fine lavori) precisando che le istanze possono comunque attingere unicamente al fondo relativo all'esercizio finanziario in cui è stato realizzato l'intervento”;

all'art. 9 - liquidazione dei contributi- al secondo comma della lett. b “Rendiconto contabile” dopo le parole fatture dei beni acquisiti viene eliminata la dicitura “ con data di emissione successiva alla presentazione delle domande”;

RITENUTO inoltre al fine di incentivare gli investimenti delle piccole imprese specie nelle zone interessate ai lavori di sistemazione viaria, dover estendere l'ambito dell'area da ammettere ai benefici, conformemente al rapporto intermedio di cui al laboratorio di progettazione partecipata, tenutosi nel periodo novembre 2004/febbraio 2005, individuandola in quella dalla rotatoria di Via XXIV Maggio – sottopasso incrocio via Matteo Ricci- alla rotatoria di Viale Trieste fino alla rotatoria di via Prato, ivi comprese le zone evidenziate nell'allegata cartina;

PRESO ATTO pertanto che occorre procedere alla modifica dell'art. 2 del regolamento inserendo al primo comma dopo “per il biennio 2004 –2005” “si intende intervenire a favore delle imprese localizzate nel centro storico. Per l'anno 2005 si intende finanziare anche le imprese ubicate nella zona che va dalla rotatoria di via XXIV Maggio – sottopasso via Matteo Ricci – alla rotatoria di Viale Trieste fino alla rotatoria di via Prato, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria”;

DATO ATTO che le modifiche di cui sopra non comportano una ulteriore spesa a carico del bilancio comunale e che comunque le istanze vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza delle risorse disponibili nel relativo capitolo di bilancio;

VISTO l'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale,

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare espresso in data 20.07.2005;

Con voti favorevoli n.22, legalmente espressi, su n.22 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di modificare gli artt. 6 e 9 del regolamento approvato con atto di C.C. n. 71 del 23/04/2004 nel senso che le istanze possono essere accolte anche se i lavori e gli acquisti sono già stati effettuati apportando le seguenti modifiche:
all'art. 6 – “Possono essere ammesse a contributo anche imprese che abbiano già realizzato interventi di cui all'art. 4, purché la domanda venga presentata nel termine di giorni 120 dalla fine degli acquisti e/o dei lavori, (fanno fede per gli acquisti le bolle di consegna delle attrezzature e/o degli arredi di importo più elevato, per i lavori il certificato fine lavori) precisando che le istanze possono comunque attingere unicamente al fondo relativo all'esercizio finanziario in cui è stato realizzato l'intervento”;

all'art. 9 - Liquidazione dei contributi - al secondo comma della lett. b "Rendiconto contabile" dopo le parole "fatture dei beni acquisiti" viene eliminata la dicitura "con data di emissione successiva alla presentazione delle domande";

- 3) di dare atto pertanto che con la sopracitata modifica possono essere concessi i contributi anche a quelle imprese che nell'anno 2004, ovvero anche nell'anno 2005 abbiano presentato istanza di contributo dopo la conclusione dei lavori e/o degli acquisti purché vengano rispettati i termini al precedente punto;
- 4) di modificare altresì l'art. 2 del regolamento inserendo al primo comma dopo "per il biennio 2004 - 2005" "si intende intervenire a favore delle imprese localizzate nel centro storico. Per l'anno 2005 si intende finanziare anche le imprese ubicate nella zona che va dalla rotatoria di via XXIV Maggio - sottopasso via Matteo Ricci - alla rotatoria di Viale Trieste fino alla rotatoria di via Prato, ivi compresa l'area evidenziata nell'allegata planimetria" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di dare atto che il numero degli articoli che compongono il presente regolamento, così come sopra modificato e che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, restano invariati;
- 6) di dare atto che tale modifica non comporta una ulteriore spesa a carico del bilancio comunale;
- 7) di dare altresì atto che il fondo per i contributi alle imprese di cui al presente regolamento ammonta per l'anno 2005 ad €50.000,00 somma che risulta disponibile al cap. 21105.240 del bilancio 2005;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L.241/90 e successive modifiche è la dott.ssa Sargenti Matilde Istruttore direttivo senior sviluppo economico;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento al fine di avviare la procedura per la concessione dei benefici alle imprese;

Con voti favorevoli n.22, legalmente espressi, su n.22 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267del 18.08.2000

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha validità triennale, comprendente il triennio 2004-2006 e disciplina le modalità di erogazione dei contributi economici alle piccole imprese, nei settori dell'artigianato e del commercio, i cui titolari intendano avviare *nuove iniziative imprenditoriali e/o promuovere attività di sviluppo e ammodernamento*.

Art. 2 – Entità del fondo per contributi per imprese

In sede di approvazione del bilancio annuale di previsione viene determinato l'importo del fondo per i finanziamenti a sostegno degli investimenti da parte delle imprese. Per il biennio 2004-2005 si intende intervenire a favore delle imprese localizzate nel centro storico. Per l'anno 2005 si intende finanziare anche le imprese ubicate nella zona che va dalla rotatoria di via XXIV Maggio – sottopasso via Matteo Ricci – alla rotatoria di Viale Trieste fino alla rotatoria di via Prato, ivi compresa l'area evidenziata nell'allegata planimetria.

Per Centro Storico si intendono le vie individuate nell'allegato elenco. Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento è facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare, con apposito atto di Giunta comunale, sentite le associazioni delle categorie economiche interessate maggiormente rappresentative, le vie interessate ai benefici di cui al presente disciplinare, ovvero le categorie di soggetti ammessi al contributo qualora si accertasse che su tali zone e per le categorie individuate siano state presentate uno scarso numero di domande.

Art. 3 – Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese operanti nei settori dell'artigianato del commercio e dei pubblici esercizi aventi sede operativa nel Centro storico comunale, in possesso di tutti i requisiti di legge, che:

- abbiano configurazione giuridica di ditta individuale, di società di persone, o di società a responsabilità limitata, ovvero di società cooperativa i cui soci siano solo persone fisiche;
- siano "micro imprese" con una struttura operativa aziendale che occupi meno di 10 dipendenti, e comunque rientrino, alla data della domanda di agevolazione, nei criteri stabiliti con il regolamento n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Art. 4 – Condizioni per l'Ammissibilità ai contributi

Il contributo comunale è finalizzato all'acquisizione di beni strumentali d'investimento, caratterizzati da impianti, attrezzature, tecnologie, macchinari, arredi, straordinaria manutenzione dell'immobile (i cui interventi non siano comunque finanziabili con il programma di recupero del centro storico) da destinatarie esclusivamente all'avvio di nuove attività o alla razionalizzazione e/o al potenziamento di quelle esistenti.

I beni debbono risultare di nuova fabbricazione, solo per le nuove imprese artigianali è ammesso l'acquisto dei beni usati. Non sono ammesse a finanziamento le spese di ordinaria manutenzione. Il contributo comunale, consiste in una somma di denaro e viene *concesso a valere su fondi in conto capitale all'imprenditore*.

Il contributo è determinato applicando la percentuale del 10% in relazione a investimenti di importo non superiore, al netto dell'IVA, ad €50.000,00. Per l'ammodernamento e lo sviluppo di imprese esistenti, devono essere presentati progetti che prevedano un investimento minimo pari a €5.000,00 IVA esclusa.

Per le nuove imprese artigiane o commerciali che opereranno nei settori che saranno individuati in sede di approvazione del piano di marketing urbano, il contributo sarà determinato applicando la percentuale del 20% in relazione a investimenti di importo non superiore, al netto dell'IVA, ad € 50.000,00.

Per l'elenco delle imprese artigianali e commerciali beneficiarie per il biennio 2004-2005 dei contributi di cui al presente regolamento si veda la scheda allegata B.

I benefici economici, previsti dal presente regolamento, sono cumulabili ad altre provvidenze agevolate erogate da enti pubblici ovvero disciplinate da leggi statali, regionali o comunitarie, nel rispetto dei limiti massimi d'importo, stabiliti in sede comunitaria con Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis", come pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 68 del 6/3/1996.

La ditta dovrà presentare dichiarazione degli altri benefici richiesti ed ottenuti specificando che non si trova nella condizione di superare nel triennio, il limite di cumulo di €100.000,00 di agevolazioni complessive. Ogni impresa può presentare al Comune per la stessa attività una sola istanza di ammissione a contributo. Per interventi relativi a locali già oggetto di beneficio comunale, non possono essere presentate richieste di contributo di cui al presente regolamento neanche da parte di altre imprese prima che siano trascorsi tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione.

Art. 5 – Istanza dei soggetti interessati

La domanda di ammissione redatta su carta legale deve essere corredata da una documentazione di carattere amministrativo, contabile - fiscale e progettuale, consistente nei seguenti atti:

- a) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) di tutti i soci e del titolare dell'impresa individuale unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, di ciascuno di essi, redatte secondo lo schema approvato dal Comune;
- b) Atto costitutivo e statuto, limitatamente alle società o alle cooperative;
- c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero per le nuove imprese artigiane copia della domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ovvero per le nuove imprese commerciali copia della domanda di apertura di esercizio di vicinato (mod. com. 1);
- d) Situazione patrimoniale dell'impresa aggiornata alla data della domanda sottoscritta dal legale rappresentante;
- e) Relazione tecnico -economica illustrativa relativa sia all'impresa che all'iniziativa per la quale si chiede il contributo con l'indicazione delle modalità di finanziamento del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. La relazione dovrà contenere inoltre l'elenco delle spese per gli investimenti ammessi a finanziamento. Tutte le spese dovranno essere indicate al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi onere accessorio.

Art. 6 – Ammissione all'assegnazione dei contributi

L'ammissione all'assegnazione del contributo economico comunale avviene in relazione all'ordine cronologico di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro del protocollo del Comune. Almeno il 40% delle risorse comunali stanziare per il progetto verrà riservato al finanziamento di attività artigianali o commerciali di nuova apertura. Possono essere ammesse a contributo anche imprese che abbiano già realizzato interventi di cui all'art. 4, purché la domanda venga presentata nel termine di giorni 120 dalla fine degli acquisti e/o dei lavori, (fanno fede per gli acquisti le bolle di consegna delle attrezzature e/o degli arredi di importo più elevato, per i lavori il certificato fine lavori) precisando che le istanze possono comunque attingere unicamente al fondo relativo all'esercizio finanziario in cui è stato realizzato l'intervento.

Art. 7 – Concessione dei contributi

La comunicazione di ammissione al contributo viene effettuata nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La liquidazione del contributo è subordinata alla comunicazione, da presentare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notificazione del contributo, di avvenuta realizzazione dell'intervento da parte dei soggetti interessati e per le nuove imprese occorre altresì la dimostrazione dell'avvio dell'attività.

Il contributo viene liquidato nel termine di giorni 60 dalla data di presentazione della documentazione di cui all'art. 9 completa in tutte le sue parti. Qualora l'importo del beneficio superi la somma di € 2.500,00, a titolo di garanzia del mantenimento dell'attività di impresa e della destinazione dei beni allo scopo previsto, si stabilisce che la parte eccedente del contributo verrà liquidata, con cadenza semestrale rispetto alla prima.

Art. 8 – Dichiarazione di impegno dei soggetti beneficiari

I beneficiari al fine di ottenere la liquidazione del contributo devono dichiarare di accettare le seguenti prescrizioni:

- a) La forma giuridica del soggetto fruitore del contributo non può subire trasformazioni in tipologie d'impresa diverse, da quelle specificate nell'art.3 del presente regolamento, prima di tre anni dalla data del provvedimento di ammissione al contributo;
- b) I beni oggetto del beneficio sono vincolati all'esercizio dell'attività ritenuta meritoria del contributo, per almeno tre anni dalla data della comunicazione di ammissione.

I beneficiari dovranno altresì comunicare al compimento dei 3 anni dalla data di concessione del contributo che l'impresa risulta attiva e che gli investimenti, a fronte dei quali è stato erogato il contributo, sono tuttora di proprietà dell'impresa e non sono stati distolti dall'uso previsto.

Art. 9 – Liquidazione dei contributi

I contributi nominalmente assegnati alle imprese vengono liquidati dopo la realizzazione dell'intervento e l'apertura dell'impresa (per le nuove attività) che deve avvenire nel termine perentorio di giorni 180 dalla data di comunicazione del beneficio.

Ai fini della liquidazione dei contributi concessi, l'impresa dovrà trasmettere la seguente documentazione in originale o copia conforme all'originale:

- a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) con la quale il legale rappresentante attesta:
- per le nuove imprese che l'attività è stata avviata allegando altresì il certificato di iscrizione come impresa attiva della Camera di Commercio;
 - che gli interventi nei locali destinati all'impresa non hanno beneficiato dei contributi di cui al programma di iniziativa privata assistito con il contributo pubblico del Comune di Jesi;
 - la tipologia e l'entità dei contributi richiesti e/o ottenuti dall'impresa nel triennio di riferimento;
 - che nel triennio di riferimento non è stato superato il limite di cumulo di € 100.000,00 di agevolazioni "de minimis" complessive;
 - che l'impresa è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - che l'impresa applica nei confronti dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza, nonché di ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
 - che la ditta è in attività, non è in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, né ci sono in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni sia per la ditta che per gli amministratori;
- b) Rendiconto contabile redatto secondo le seguenti modalità:
- il rendiconto contabile, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, è articolato secondo le voci di spesa previste nella relazione iniziale, e riporta attestazione che le spese riguardano effettivamente ed unicamente quelle contenute nella relazione sull'iniziativa e sull'attività di impresa presentata all'atto delle domanda e che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;
 - fatture dei beni acquisiti, debitamente quietanziate o con atto liberatorio delle medesime rilasciato dal venditore;
 - per le nuove imprese artigiane per le quali è ammesso l'acquisto di beni usati il rendiconto deve essere corredato anche dai seguenti documenti:
 - dichiarazione del venditore e dell'acquirente che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato e che è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - dichiarazione del venditore attestante: l'origine esatta del materiale e che il bene, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo pubblico, che le caratteristiche tecniche del materiale usato sono idonee ed adeguate alle esigenze e sono conformi alle norme vigenti;
- c) Dichiarazione di accettazione di quanto indicato nel precedente articolo 8.

Art. 10 – Ispezioni, verifiche, revoche e decadenza dai benefici

Le aziende che hanno beneficiato del contributo di cui al presente regolamento, debbono impegnarsi a consentire che i tecnici comunali effettuino ispezioni e verifiche tese ad accertare l'avvenuto intervento e per verificare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

Le predette verifiche saranno effettuate a campione, tra gli assegnatari del contributo.

Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, viene disposta l'immediata revoca delle agevolazioni concesse.

La revoca delle agevolazioni viene disposta altresì:

- qualora in fase di presentazione di rendiconto il progetto realizzato risulti difforme da quello presentato in sede di domanda di agevolazione;
- qualora non venga realizzato l'intervento previsto nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

Viene disposta la decadenza dal contributo qualora l'attività dell'impresa venga a cessare entro i 3 anni dalla data di concessione del beneficio e gli investimenti ammessi a finanziamento vengano alienati o distolti dall'uso prima che sia trascorso il predetto termine. In tal caso si dispone il recupero delle somme erogate e delle relative spese.

**ELENCO DELLE ATTIVITA' DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE**

Attività del commercio:

Sono beneficiarie dei contributi le attività di commercio al dettaglio in sede fissa per gli esercizi di vicinato di seguito elencati

Esercizi commerciali a prevalenza alimentare:

Frutta e verdura

Carne e prodotti a base di carne

Pesci, crostacei, molluschi

Pane, pasticceria, dolci

Bevande (vini, oli, birra ed altro)

Tabacco ed altri generi alimentari (drogherie, salumerie, pizzerie, caffè torrefatto; ecc.).

Esercizi specializzati e a prevalenza non alimentare:

Cosmetici ed articoli di profumeria

Prodotti tessili e biancheria

Articoli di abbigliamento ed accessori, pellicceria

Calzature ed articoli in cuoio

Mobili, casalinghi ed articoli di illuminazione

Elettrodomestici, radio, televisori, dischi, strumenti musicali

Libri, giornali, cartoleria

Altri esercizi specializzati non alimentari (macchine ed attrezzature per ufficio, materiale per ottica, fotografia, articoli di gioielleria, giocattoli, articoli sportivi e per il tempo libero, articoli da regalo, oggetti d'arte, ecc.)

Articoli di seconda mano (mobili usati, antiquariato).

Publici esercizi di cui all'art. 5 della L n.287/91

Attività dell'artigianato

Sono beneficiarie dei contributi le attività artigianali di seguito elencate

Rilegatorie

Orefici

Tappezziere

Imprese edili – imbianchini

Parrucchieri – barbieri – estetista

Pasta fresca – pasticceria – rosticceria – panifici – lavorazioni carni

Falegnami

Ricamatrici

Fotografo

Lavanderia

Sartoria – maglieria

Calzolai

Tipografia

Tutte le attività artigianali del settore delle lavorazioni artistiche, del settore delle lavorazioni tradizionali individuate dal DPR. 25 maggio 2001 n. 288.

ELENCO DELLE VIE COMPRESSE NEL CENTRO STORICO DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE

ANDREA DA JESI (Via)
ANGELONI Mario (Via)
APPANNAGGIO (Piazzetta)
BALDASSINI (Costa)
BALIGANI Tano (Via)
BENCARI (Via)
BISACCIONI (Arco)
BUIO (Vicolo)
CASTELFIDARDO (Via)
CAVOUR Camillo B. (Via)
COLOCCI Angelo (Piazza)
CONTI Federico (Via)
DEGLI SPALDI (Via)
DEGLI SPIAZZI (Via)
DEI SAPONARI (Largo)
DEI SAPONARI (Via)
DEL FORNO (Via)
DEL FORTINO (Via)
DEL GIGLIO (Vicolo)
DEL GINNASIO (Vicolo)
DEL LEONE (Vicolo)
DEL MAGISTRATO (Arco)
DEL SOCCORSO (Arco)
DEL TEATRO (Vicolo)
DEL VECCHIO OSPEDALE (Vicolo)
DELLA PACE (Vicolo)
DELLA REPUBBLICA (Piazza)
DELL'ASILO (Via)
DELLE CONCE (Via)
DELLE TERME (Via)
DELLE TERME (Vicolo)
DELLE VIOLE (Vicolo)
DI GIORGIO MARTINI Francesco (Via)
FARRI (Via)
FEDERICO II (Piazza)
FIASCONI (Vicolo)
FIORENZUOLA (Via)
FIORENZUOLA (Vicolo)
FRANCIOLINI (Piazza)
FRANCIOLINI (Via)
GALVANI Luigi (Vicolo)
GARIBALDI Giuseppe (Via)
GHISLIERI (Piazza)
GIORDANO Bruno (Via)
GIORGINI (Via)
GRIZIO Pietro (Via)
GUGLIELMI (Vicolo)

INDIPENDENZA (Piazza)
LOMBARDA (Costa)
LUCAGNOLO (Via)
MANUZI (Via)
MARTIRI DELLE FOIBE ISTRIANE (Piazza)
MATTEOTTI Giacomo (Corso)
MAZZINI Giuseppe (Via)
MERCANTINI Luigi (Via)
MEZZALANCIA (Costa)
MONTEBELLO (Via)
MONTEGRAPPA (Via)
MORICONI (Vicolo)
MURA OCCIDENTALI (Via)
MURA ORIENTALI (Via)
NUOVA (Piazza)
OBERDAN Guglielmo (Piazza)
PASTORINA (Costa)
PASTRENGO (Via)
PERGOLESÌ Gian Battista (Piazza)
PERGOLESÌ Gian Battista (Via)
PETRUCCI (Via)
PONTELLI Baccio (Piazza)
POSTERMA (Via)
RINCROCCA (Via)
RINCROCCA 2 (Vicolo)
RIPANTI (Vicolo)
ROCCABELLA (Via)
ROCCABELLA 1 (Vicolo)
ROCCABELLA 2 (Vicolo)
ROCCHI (Vicolo)
SAFFI Aurelio (Via)
SAN BENEDETTO (Costa)
SAN DOMENICO (Costa)
SAN FLORIANO (Via)
SAN MARINO (Via)
SAN MARTINO (Via)
SAN NICOLÒ (Vicolo)
SANSOVINO (Piazza)
SANTA CHIARA (Vicolo)
SANT'AGOSTINO (Chostro)
SANTONI (Via)
SAURO Nazario (Via)
SPONTINI Gaspare (Piazza)
TOSI (Vicolo)
UBALDINI (Vicolo)
VALLE (Via)
VICENZA (Via)
VOLTEJA (Via)
XV SETTEMBRE (Via)
XX SETTEMBRE (Via)